



**Corso di aggiornamento in  
PREVENZIONE INCENDI**

**ai fini del mantenimento dei professionisti negli elenchi del  
Ministero dell'Interno**

**Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 - GU n. 198 del 26 agosto 2011**

**Le nuove regole tecniche**

**“DM 14 Luglio 2015”**

**“Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive  
turistico – alberghiere con numero di p.l. superiore a 25 e fino a 50”**

**[antonio.mura@vigilfuoco.it](mailto:antonio.mura@vigilfuoco.it)**

**Comando provinciale Vigili del fuoco Sassari**



## Le principali novità att. n° 66 DPR 151/2011

N°	denominazione	A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; <b>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</b>	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; <b>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</b>	oltre 100 posti letto

Strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

→ emanato [D.M. 28/2/2014](#) e [Circ. 12-9-2014](#);

Rifugi alpini

→ emanato [D.M. 3/3/2014](#) ;

**Attività ricettive *ESISTENTI* con capacità superiore a 25 e fino a 50 posti letto**

→ emanato [D.M. 14/7/2015](#);



LE STRUTTURE RICETTIVE.....

... UNA LUNGA STORIA

DAL D.M. 09 APRILE 1994 !?!

AL D.M. 14 LUGLIO 2015



# CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Gli alberghi, sin dal **1965** (decreto 27.9.65 riportante l'elenco delle attività soggette ai controlli di p.i.), sono state riconosciute attività nei quali occorre assicurare un adeguato livello di sicurezza dal rischio di incendio.
- *Il **nuovo decreto del 2015** si inserisce nel corposo filone delle norme tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministro dell'Interno per gli “alberghi”, che **partendo dalla Lettera Circolare 27030/4122 del 1974** e, passando per la **Legge 406 del 1980**, arriva, in tempi più recenti, **al D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.ii.**, che è la regola tecnica di prevenzione incendi, attualmente in vigore, per le strutture ricettive turistico alberghiere.*
- Il nuovo decreto “14 luglio 2015”, entrato in vigore lo scorso 23 agosto 2015, è relativo alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

**Il DM 14/07/2015 è stato emanato** ai sensi dell'art. 11 del D.L. 150/2013, che – **in sede di proroga al 31 ottobre 2015** dei termini per l'adeguamento alle disposizioni antincendio – aveva previsto l'emanazione di una regola tecnica che semplificasse gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile 1994 per le strutture alberghiere da 25 a 50 posti letto.

# *IL DECRETO 14 LUGLIO 2015*

## PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO

### ○ *Art. 1 - Campo di applicazione:*

Le disposizioni si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ..., con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, ESISTENTI alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2015)

Le attività ricettive turistico-alberghiere interessate sono:



- a) alberghi;
- b) motel;
- c) villaggi-albergo;
- d) villaggi turistici;
- e) esercizi di affittacamere;

- f) case ed appartamenti per vacanze;
- g) alloggi agrituristici;
- h) ostelli per la gioventù;
- i) residenze turistico alberghiere;



# *IL DECRETO 14 LUGLIO 2015*

## **PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO**

### ○ *Art. 4 - Applicazione delle disposizioni*

- a) Le disposizioni, ..., si applicano a :  
ristrutturazione e ampliamento, limitatamente alle parti oggetto di intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50 %.
- b) È fatta salva la facoltà, per il responsabile delle attività, ..., di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e s.m.i.

### ○ *Art. 6 - Disposizioni finali*

*Ai fini degli adempimenti previsti dal “piano straordinario biennale degli alberghi “ ,di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e s.m.i, le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 9 aprile 1994, applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi, con le modalità e i tempi fissati dal DM del 2012.*



# REGOLA TECNICA

## I principi seguiti nella elaborazione della regola tecnica:

Individuazione di *misure tecniche* che tengono in considerazione le difficoltà di applicazione della vigente normativa antincendio, registrate sia dai VVF (deroghe) che dall'evoluzione ingegneristica.

*Misure tecniche* meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili

Razionalizzazione delle *misure tecniche* strettamente correlate agli obiettivi di sicurezza da perseguire

Aggiornamento delle prescrizioni antincendio con la evoluzione normativa e tecnica (es. materiali classificati per la reazione al fuoco, nuove tecnologie)



# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

- Termini e definizioni

**Colonna a secco**: installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale





# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

### ○ Separazioni – Comunicazioni

1. Le attività ricettive possono comunicare con:

a) **attività ad esse pertinenti**, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi;

b) **attività non ad esse pertinenti**, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste

2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b), devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30

- **eliminato l'obbligo di separazione da attività non pertinenti con strutture REI 90**; la separazione sia almeno pari alla classe d'incendio più elevata tra attività alberghiera e quella adiacente e minimo REI 30;

- **eliminato il divieto di comunicazione con attività non pertinenti**, prevedendo la realizzazione di filtro a prova di fumo e a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti;



# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

- **Resistenza al fuoco**

Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30;

per le attività oltre il **quarto piano fuori terra**, deve essere garantito il **Livello III** di prestazione di cui al D.M. 9 marzo 2007 (G.U n. 74, del 29 marzo 2007).

- **eliminata** la relazione tra altezza antincendio dell'edificio e resistenza al fuoco, consentendo anche in edifici alti, ma con carico d'incendio limitato, di adottare una classe inferiore da quella che deriverebbe applicando la norma attuale)

- **Reazione al fuoco**

*Riformulato il paragrafo, rivedendo le originarie misure ed introducendo la classificazione europea*

- **inserita** la possibilità di mantenere materiali non classificati, in quantitativi limitati, in ambienti con sorveglianza continuativa di un addetto antincendio (es. reception e ambienti collegati);

- **inserita** la possibilità di mantenere materiali di arredo e in opera non classificati a condizione che l'ambiente costituisca compartimento (es. nelle camere nessuna classificazione per i materiali compresi materassi, tende, ecc.)



### 3. RICHIESTE DI PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli:

Livello I.	Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile
Livello II.	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
Livello III.	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza
Livello IV.	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
Livello V.	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa



### 3.3 Livello III di prestazione

1. Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.
2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{f,d}$ ) definito al punto 2.

Carichi d'incendio specifici di progetto ( $q_{f,d}$ )	Classe
Non superiore a 100 MJ/m <sup>2</sup>	0
Non superiore a 200 MJ/m <sup>2</sup>	15
Non superiore a 300 MJ/m <sup>2</sup>	20
Non superiore a 450 MJ/m <sup>2</sup>	30
Non superiore a 600 MJ/m <sup>2</sup>	45
Non superiore a 900 MJ/m <sup>2</sup>	60
Non superiore a 1200 MJ/m <sup>2</sup>	90
Non superiore a 1800 MJ/m <sup>2</sup>	120
Non superiore a 2400 MJ/m <sup>2</sup>	180
Superiore a 2400 MJ/m <sup>2</sup>	240

Tabella 4

# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

- **Compartimentazione**

L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.

- eliminati i valori prescrittivi di 1000/4000 mq in relazione all'altezza e al carico di incendio

- **Piani interrati**

Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.



# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

- **Scale**

- Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m<sup>2</sup>, in cui è consentita l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza;

- È consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione di 1 m<sup>2</sup>, alle condizioni indicate nella norma (*vano protetto, materiali classificati alla reazione a fuoco*);

-Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione permanente in sommità, **un sistema di evacuazione forzata di fumo** e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala;

- **eliminato** l'obbligo di aerazione in sommità ad una delle seguenti condizioni:

a) la scala è protetta per tutto il suo sviluppo, compresa la base, e abbia materiali conformi a quanto previsto nella sezione Reazione al Fuoco;

b) in caso di scala aperta o senza compartimentazione alla base, installazione un sistema meccanico di evacuazione tecnicamente poco impegnativo e invasivo.

- **previste** due soluzioni alternative per la realizzazione delle scale.



# REGOLA TECNICA

## PRINCIPALI AGGIORNAMENTI INSERITI

### ○ Misure per l'evacuazione in caso d'incendio

*Riformulata l'intera sezione*

- previsti e normati casi in cui le porte sulle uscite di sicurezza non si aprono nel verso dell'esodo (es. alberghi in edifici storici);
- semplificato il numero di condizioni per allungare i percorsi di esodo eliminando i riferimenti al carico d'incendio;
- eliminata, per l'atrio di ingresso, la limitazioni sulla lunghezza del percorso a condizione del rispetto della sezione **Reazione al Fuoco** e del divieto di installare apparecchiature con pericolo di incendio.

### ○ Impianti idrici antincendio

*Riformulata l'intera sezione*

- eliminato l'obbligo dell'impianto idrico antincendio, per attività ricettive ubicate in edifici con solo 3 piani fuori terra, a condizione di **installare 1 estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano**, assicurando la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;
- prevista, per attività ricettive ubicate oltre il terzo piano, la possibilità di installare, in luogo dell'impianto idrico antincendio, la COLONNA a SECCO, con lance e tubazioni flessibili di corredo, e un estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano, assicurando la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo)



**DM 20/12/2012 -**

**REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.**

RETI DI IDRANTI <sup>[3]</sup>					
Attività	Disposizione vigente	Classificazione secondo disposizione vigente	Livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779	Protezione esterna SI/NO [1] [4]	Caratteristiche minime dell'alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UNI 12845
Attività ricettive	DM 9.4.1994	Capacità > 25 e ≤ 100 posti letto	1	No	Singola
		Capacità > 100 e ≤ 500 posti letto	2	No	Singola
		Capacità > 500 posti letto o altezza oltre 32 m	2	Si	Doppia





# Confronti tra le normative – impianto idrico antincendio

## Alberghi Esistenti al DM 14/07/2015

### 6.2 Impianti idrici antincendio

1. Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

2. In caso di applicazione della norma UNI 10779, si deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.

3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo.

4. Nelle attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) devono essere installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;

b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:

- deve essere presente un attacco di mandata per autopompa, alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai Vigili del fuoco;

- deve essere presente almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;

- devono essere installati dei dispositivi di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alle caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;

- lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;

- la colonna deve essere dimensionata in modo tale che, considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 Mpa.



## Confronti tra le normative – impianto rilevazione incendio

### Alberghi di **Nuova Costruzione** dopo DM 9/04/1994

#### 12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI

##### 12.1 Generalità

Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi

### Alberghi **Esistenti** al DM 9/04/1994

**idem**

### Alberghi **Esistenti** al DM 9/04/1994 – DM 6/10/2003

**Se si installa impianto si possono usufruire di «sconti»**

### Alberghi Esistenti al **DM 14/07/2015**

#### *6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio*

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

## DM 20/12/2012 – impianto rilevazione incendio

### **6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO**

Gli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.

Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:

- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.

L'adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

# I CONTROLLI

*PIANO STRAORDINARIO ALBERGHI- D.M. 16.3.2012- E D.M. 14 LUGLIO 2015 ( ART.6)*

<b>Requisiti minimi accesso al piano</b> D.M. 16.3.2012 e s.m.i. (art. 5, com. 1)	
<b>D.M. 9.4.1994 e s.m.i</b>	<b>D.M. 14.7.2015</b>
p.to 9 – Impianti elettrici	p.to 5.3 – impianti elettrici
p.to 10 – sistemi di allarme	p.to 6.3 – impianti rivelazione e segnalazione allarme incendio
p.to 11.2 - estintori	p.to 6.1 – estintori d'incendio
p.to 12 – imp. Rivelazione e segnalazione	p.to 6.3 – imp di rivelazione, segnalazione allarme
p.to 13 – segnaletica di sicurezza	p.to 7 – segnaletica di sicurezza
p.to 14, 15, 17 – gestione della sicurezza, addestramento e istruzioni di sicurezza	p.to 8 – gestione della sicurezza
p.to 20.2 – <del>20.3</del> 20.5 - sistema d'esodo	p.to 4.3- 4.4– 4.6 sistema d'esodo

*GRAZIE!!*

